



Prot. 11071 del 25 agosto 2015

Oggetto: L.R. 16 aprile 2015, n.24 Codice del Commercio: Art. 34 comma 3 - Trasferimento temporaneo di un mercato.

Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto chiarimenti inerenti la possibilità di avviare le procedure amministrative per il trasferimento temporaneo di un mercato, per sopraggiunti motivi di ordine pubblico, igiene e sicurezza, nelle more della definizione dei provvedimenti di indirizzo e di programmazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del Codice del Commercio. Tanto, in considerazione che l'art.64 del Codice stabilisce con le norme finali e transitorie che, fino alla data di approvazione degli atti di programmazione, non possono, tra l'altro, essere istituiti o ampliati il numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati.

A riguardo si evidenzia che, con L.R. 16 aprile 2015, n.24 – BURP n. 56 suppl. del 22/04/2015, è stato approvato il Codice del Commercio, che rappresenta un nuovo strumento legislativo organico delle varie norme inerenti il commercio, in coerenza con tutti i principi di semplificazione, liberalizzazione, trasparenza, tutela dei consumatori e con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

La nuova normativa ha confermato i principi fondamentali delle precedenti leggi sul commercio, sottolineando l'importanza del ruolo programmatico dei Comuni per giungere ad una effettiva evoluzione della rete di vendita, innovazione del sistema distributivo, tenendo conto delle peculiarità del territorio. In tale contesto si inquadrano anche i mercati su aree pubbliche che rappresentano un settore trainante del commercio tradizionale.

La regolamentazione operativa del settore rimane in gran parte in mano ai Comuni che opereranno attraverso un provvedimento generale di indirizzo strategico che può essere un unico atto o più provvedimenti operativi settoriali e di incentivo fra loro coordinati.(art. 12).

Con riferimento al trasferimento dei mercati su aree pubbliche, il Codice, confermando disposizioni previste dalla ex lege n.18/2001, ha previsto al comma 2 dell'art.34 che lo spostamento di un mercato deve essere stabilito esclusivamente nell'ambito degli strumenti di pianificazioni commerciale.

Il comma 3 del citato articolo 34 stabilisce che *il disposto del comma 2, non si applica al trasferimento temporaneo di mercati.*

Il codice, quindi, considerata la provvisorietà del trasferimento, spesso motivato da stringenti esigenze di ordine pubblico, sicurezza ed igiene degli alimenti, stabilisce che lo spostamento temporaneo di un mercato può verificarsi, anche in assenza degli atti di programmazione.

In tale circostanza, come già previsto nella ex lege 18/2001, devono, comunque, essere rispettate le norme previste per l'assegnazione dei posteggi, di cui all'art.30, senza necessità di esperire le procedure del bando regionale, precisando che le amministrazioni comunali, in assenza di piano, non potranno ampliare, né ridurre il numero dei posteggi.

È opportuno evidenziare che la norma del Codice non deve essere letta come un espediente per eludere l'attività fondamentale di programmazione, ma solo come una risoluzione a momentanei e improcrastinabili esigenze.